SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1253-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1978

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile

---

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 1978

(*) Autorizzata, il 25 luglio 1978, a riferire oralmente all'Assemblea

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

19 luglio 1978

La Sottocommissione per i pareri, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MODICA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

26 luglio 1978

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti relativi presentati dal Governo, non si oppone al loro ulteriore corso pur facendo presente che dal loro eventuale accoglimento nascerebbe la necessità di modificare come segue la clausola di copertura riferita al 1978:

« All'onere derivante dalle predette operazioni finanziarie, da effettuare nel 1978, valutato in lire 2.100 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Tale clausola è sostitutiva dell'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 4; il primo comma, ovviamente, va riformulato sulla base delle nuove autorizzazioni di spesa.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di ulteriori 130 miliardi.

Tale maggiore spesa, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è così destinata:

a) per l'importo di lire 95 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esecuzione di opere integrative e l'acquisto degli arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti, nonchè per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente agli interventi in corso negli aeroporti elencati nella tabella unita alla presente legge;

b) per l'importo di lire 35 miliardi al completamento delle opere in corso di attuazione, anche mediante interventi integrativi, negli aeroporti di Lamezia Terme, Bari e Pescara, nonchè nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di ulteriori 210 miliardi.

La maggiore spesa di lire 185 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, nonchè per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 31 dicembre 1977.

La restante maggiore spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonchè alla costruzione di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'aeronautica militare impiegato in tali attività, comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, una quota non inferiore agli 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonchè nell'articolo 15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano all'esecuzione di lavori e forniture previste dalla presente legge.

I limiti temporali di efficacia delle norme di cui al comma precedente sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e delle opere integrative e di completamento di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — un Ufficio speciale con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione delle opere stesse.

La composizione e l'organizzazione dell'Ufficio speciale, che è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dell'aviazione civile, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e non debbono comportare alcun aumento di organico del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa, sia con imputazioni ai fondi di cui alla presente legge che a quelli ordinari di bilancio, e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al volo e del controllo del traffico aereo civile.

I limiti temporali di efficacia delle norme di cui ai commi precedenti sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e delle opere integrative o di adeguamento di cui alla presente legge, di competenza del Ministero dei trasporti, è istituito presso la Direzione generale dell'aviazione civile un ufficio speciale con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione delle opere stesse.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

All'onere di lire 130 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavato delle operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 9 della richiamata legge 22 dicembre 1973, n. 825, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, lire 85 miliardi nell'anno 1979 e lire 30 miliardi nell'anno 1980.

All'onere derivante dalle predette operazioni finanziarie da effettuare nel 1978, valutato in lire 950 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavato delle operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 9 della richiamata legge 22 dicembre 1973, n. 825.

L'importo di lire 185 miliardi viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 35 miliardi nell'anno 1978, di lire 109 miliardi nell'anno 1979 e di lire 41 miliardi nell'anno 1980.

L'importo di lire 25 miliardi viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1979 e di lire 15 miliardi nell'anno 1980.

All'onere derivante dalle predette operazioni finanziarie, da effettuare nel 1978, valutato in lire 2.100 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

Art. 4-*bis*.

Le somme di cui al precedente articolo 4 potranno essere immediatamente impegnate, fermi restando i termini indicati per la loro erogazione, e gli atti progettuali relativi alle opere integrative e di adeguamento da eseguirsi sugli aeroporti dovranno essere presentati al comitato di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 285, non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, saranno comunicati al Par-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lamento dal Ministro dei trasporti che presenterà altresì, annualmente, lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 4-*ter*.

Entro il 1978 il Ministro dei trasporti è tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:

a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di un comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni, delle forze sociali interessate al settore, delle compagnie aeree e di gestione aeroportuale. Tale comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA

Elenco degli aeroporti:

1) Alghero
2) Ancona Falconara
3) Bergamo Orio al Serio
4) Bologna
5) Brindisi
6) Cagliari
7) Catania Fontanarossa
8) Lampedusa
9) Napoli Capodichino
10) Olbia Costa Smeralda
11) Pisa
12) Pantelleria
13) Reggio Calabria
14) Rimini
15) Ronchi dei Legionari
16) Taranto Grottaglie
17) Trapani
18) Verona Villafranca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA

Soppressa.